

OGGETTO

NOVITA' SUL CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI PER L'ESERCIZIO 2020

AGGIORNAMENTO

8 SETTEMBRE 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 57-bis Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96; Art. 4, DL n. 148/2017; DPCM 16.5.2018 n. 90 (GU 24.7.2018 n.170); Provvedimento Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 31.7.2018; Legge 30.12.2018 n. 145 Art. 1, Co. 762 (Legge di Bilancio 2019); dell'art. 3-bis del DL 28.6.2019 n. 59 (Convertito in Legge 8.8.2019 n. 81); Risoluzione AE 8.4.2019 n. 41; DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

ECONOMIA AZIENDALE
CREDITI DI IMPOSTA
BONUS PUBBLICITA'

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
420
106

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 68/2019 - CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI PER IL 2019-AGGIORNAMENTI
CIRCOLARE N. 35/2019 - CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI PER IL 2019
CIRCOLARE N. 25/2020 - CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI PER IL 2020

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

L'art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), come modificato dall'art. 4 del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. L. 4.12.2017 n. 172), ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni. Con il DPCM 16.5.2018 n. 90, pubblicato sulla G.U. 24.7.2018 n. 170, sono state emanate le disposizioni attuative di tale agevolazione.

Da ultimo, il Decreto Rilancio (DL del 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) ha previsto le seguenti novità per il periodo d'imposta 2020 a fronte dell'emergenza sanitaria del Covid-19:

- previsione del credito d'imposta nella percentuale del 50% sul complesso degli investimenti effettuati (non dunque, esclusivamente, su quelli incrementali come previsto per gli anni precedenti);
- ampliamento soggettivo;
- nuovi termini per la presentazione della domanda dal 1.9.2020 al 30.9.2020.

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono beneficiare del credito d'imposta in esame:

- ◆ le imprese;
- ◆ i lavoratori autonomi;
- ◆ gli enti non commerciali.

L'agevolazione si applica indipendentemente:

- dalla natura giuridica assunta;
- dalle dimensioni aziendali;
- dal regime contabile adottato.

AMBITO OGGETTIVO

Ai sensi dell'art' 3 del DPCM sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Tali spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto:

- ✓ delle spese accessorie,
- ✓ dei costi di intermediazione
- ✓ di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Più precisamente, sono agevolabili gli **investimenti incrementali** riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati:

- ❖ su giornali quotidiani e periodici (nazionali e locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
- ❖ nell'ambito della programmazione su emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

ESCLUSIONI

Sono escluse dall'agevolazione:

1. le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia,
2. le spese per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo;
3. grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 63/2020

PAGINA

3/6

INVESTIMENTI INCREMENTALI

Per quanto riguarda il credito di imposta per gli anni 2018 e 2019 il valore complessivo degli investimenti agevolabili deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente (si intendono quindi la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall'altra, non il singolo giornale o la singola emittente). Non è considerato incrementale l'investimento delle imprese che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale è richiesto il beneficio o di quelle che nell'anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari (Parere Consiglio di Stato 1255/2018, risposte 19.10.2018 e risposta interpello 18.10.2018 n. 38).

Nell'ipotesi di investimenti effettuati su entrambi i canali, la verifica degli investimenti pubblicitari effettuati nell'anno precedente sarà condotta prendendo in considerazione il complesso degli investimenti realizzati sui due mezzi di informazione (stampa ed emittenti radio-TV), quindi nel caso di investimenti pregressi presenti solo su un mezzo (es. stampa) anche l'investimento effettuato sull'altro mezzo (es. TV) con investimenti pregressi pari a zero può concorrere al calcolo incrementale. In caso di conferimento d'azienda, la conferitaria deve considerare, ai fini del calcolo degli investimenti incrementali, gli investimenti pubblicitari effettuati dalla conferente (risposta interpello 144/2020).

Il DL 34/2020 (art.186) ha previsto che **per l'anno 2020** non rilevi più il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione fiscale. Ciò comporta che, limitatamente all'anno 2020, possono accedere all'agevolazione anche (comunicato Dipartimento informazione e editoria 15.4.2020):

1. i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019;
2. i soggetti che nell'anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari;
3. i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno 2020.

PROFILI TEMPORALI

Sono agevolabili i suddetti investimenti pubblicitari su stampa, radio e televisioni a partire dall'1.1.2018. La misura è entrata a regime anche per gli anni successivi. Pertanto, risultano agevolabili anche gli investimenti effettuati nel 2019 e 2020.

L'effettivo sostenimento delle spese, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, deve risultare da apposita attestazione rilasciata:

- ❖ dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;
- ❖ ovvero, dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

MISURA E UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d'imposta per il 2017 e 2018 era pari:

- al 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 63/2020

PAGINA

4/6

- al 90% degli investimenti incrementali nel caso di PMI e start up innovative; fino all'approvazione della Commissione europea, anche per le PMI e le start up innovative il credito d'imposta spetta nella misura ordinaria del 75%.

A decorrere dall'anno 2019 il credito di imposta è previsto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (viene meno l'innalzamento al 90% previsto dalla norma istitutiva, in sede di prima applicazione, a favore delle piccole, medio e micro imprese e start-up).

In ogni caso, l'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis" (1407/2013).

A decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'art. 186 del DL 34/2020, il credito d'imposta, spetta nella misura del **50%** (in luogo del 30% inizialmente previsto dall'art. 98 co. 1 del DL 18/2020) del complesso degli investimenti pubblicitari (quindi non più solo per quelli incrementali).

ITER DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Al fine di accedere al beneficio i soggetti interessati devono presentare, mediante gli appositi modelli denominati:

- a) "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", prevista dall'articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- b) "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Fermi restando i previsti termini di presentazione, non rileva l'ordine temporale di invio dei modelli.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate:

- esclusivamente in via telematica;
- al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, oppure tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La norma (il citato art. 57-bis del DL 50/2017) che ha istituito il credito d'imposta ha stabilito un meccanismo di regolamentazione della misura agevolativa virtualmente "a regime", tale per cui:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 63/2020

PAGINA

5/6

- ✓ la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" deve essere presentata nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun anno;
- ✓ la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo.

Per l'anno 2020 è stato previsto con il DL 34/2020 che la comunicazione telematica per l'accesso al credito debba essere presentata dall'1.9.2020 al 30.9.2020. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo "ordinario" dall'1.3.2020 al 31.3.2020 (art. 57 co. 1-ter del DL 50/2017). Ai fini della concessione dell'agevolazione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante.

Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Successivamente alla presentazione delle domande, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma l'elenco dei soggetti richiedenti il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, con l'indicazione:

- dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse;
- dell'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale.

L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

UTILIZZO E INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile:

- ⇒ esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo "6900", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 41), ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate pena il relativo scarto;
- ⇒ a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante.

Secondo quanto stabilito dalla suddetta ris. Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 41, in sede di compilazione del modello F24:

- ⇒ il codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati";
- ⇒ nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di concessione del credito, nel formato "AAAA".

Si precisa, inoltre, che il credito d'imposta deve essere indicato:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 63/2020

PAGINA

6/6

- ⇒ nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d'imposta di maturazione, a seguito degli investimenti effettuati;
- ⇒ nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

DIVIETO DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI E REVOCA

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o europea.

In ogni caso, è importante evidenziare che, il credito d'imposta è revocato nel caso in cui:

- a) venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti;
- b) ovvero, la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

È opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, nonché per espletare gli adempimenti relativi alla presentazione della domanda di ammissione, dovrà essere affidato uno specifico incarico in tal senso allo STUDIO ADRIANI, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI